

## **CONVENZIONE PER LE RITENUTE MENSILI SUGLI STIPENDI DEL PERSONALE DIPENDENTE MEDIANTE ATTO DI DELEGAZIONE PER FINANZIAMENTO**

### **TRA**

L' Azienda Sanitaria Locale di Rieti con sede in Rieti in Via del Terminillo 42, codice fiscale e Partita IVA 00821180577, d'ora in avanti denominata "Azienda", nella persona del Direttore Generale f.f., Dott.ssa Anna Petti, C.F. PTTNNA66C41H501P nata a Roma il 01.03.1966, giusta deliberazione n. 1/D.G.f.f. del 01.02.2023, domiciliato per la carica presso la stessa Azienda

### **E**

l'Istituto \_\_\_\_\_ P.I. \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_  
iscrizione all'albo degli intermediari finanziari al n. \_\_\_\_\_, d'ora in avanti denominato  
"Istituto", in persona del suo legale rappresentante \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Premesso che

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti della ASL di Rieti, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti, in forza di delega da essi rilasciata;
  - le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al DPR n. 180/1950;
  - i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
  - i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del DPR n. 180/1950;
  - l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;
  - L'Azienda, in caso di licenziamento del dipendente, non potrà versare al creditore la somma residua dell'indennità, dovuta a titolo di T.F.R, in quanto l'Istituto preposto all'erogazione dello stesso è l'INPS.
- Il presente atto vincola l'Azienda nei limiti degli obblighi di trattamento economico che derivano dalla normativa del CCNL per il Personale del Comparto Sanità.

### **Visti**

Il DPR 180/50, il DPR 28 luglio 1950 n. 895, la circolare del 3 giugno 2005 n. 21/RGS, e in particolare il Regolamento aziendale della ASL di Rieti (delibera n.616/DG del 27.05.2021), in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti dell'ASL di Rieti.

**Si conviene e si stipula quanto segue**

#### **ART. 1**

L'Azienda autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con DPR 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all'art. 16 dello stesso DPR n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall'art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l'attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l'Azienda, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio netto

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione deve essere non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

#### **ART. 2**

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

#### **ART. 3**

Le trattenute di cui all'art. 2 verranno eseguite dall'Azienda a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939 n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del DPR 180/150 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

#### **ART. 4**

L'Azienda si impegna ad effettuare i versamenti delle quote ritenute con accreditamenti sul c/c \_\_\_\_\_, come indicato dall'Istituto, entro il mese successive a quello cui si riferiscono le ritenute medesime.

#### **ART. 5**

L'Istituto, quale corrispettivo per l'attività prestata dall'Azienda, si obbliga a corrispondere gli oneri amministrativi in relazione alle deleghe già attive e per quelle attivate nel periodo di vigenza della convenzione come segue:

1. per ogni richiesta di nuova delega convenzionale o di rinnovo di delega convenzionale per la stipula di prestiti personali la somma di € 80,00 dovuti alla sottoscrizione;
2. la somma di cui al punto 1 sarà discrezionalmente aumentata da parte della ASL di Rieti in riferimento all'eventuale maggior onere da sostenere per personale e strumenti informatici al fine di garantire il servizio offerto ai dipendenti ed in ragione del numero di deleghe aggiuntesi nel corso dell'anno;

#### **ART. 6**

I versamenti relativi all'onere economico posto a carico dell'Istituto debbono essere eseguiti sul c/c bancario della ASL di Rieti presso la Tesoreria, IBAN **IT 15 K 01005 14600 000000218110**, con l'indicazione della seguente specifica: "oneri amministrativi delegazioni dipendenti".

#### **ART. 7**

Nel caso in cui l'Istituto non provveda ad effettuare i versamenti previsti dall'art. 5 della presente convenzione, l'Azienda sospenderà la trattenuta di cui all'art. 1

#### **ART. 8**

L'atto di delega produrrà i suoi effetti, nei limiti della presente Convenzione, esclusivamente ad avvenuta accettazione da parte dell'Azienda, che dovrà riceverlo in originale e in duplice copia, dall'Istituto finanziario.

#### **ART. 9**

Il rinnovo della delegazione potrà avvenire soltanto nel rispetto delle condizioni indicate nell'art. 39 del DPR 180/1950.

L'Azienda darà corso alle trattenute per la nuova delegazione, dalla prima rata utile dopo la ricezione della liberatoria per l'avvenuta estinzione della precedente.

#### **ART. 10**

La presente convenzione ha durata biennale con esclusione di rinnovo tacito ed entra in vigore dalla data di sottoscrizione. Ciascuna delle parti potrà liberamente recedere dalla convenzione stipulata, previa comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso di almeno sessanta giorni dalla scadenza della medesima convenzione, tramite pec.

#### **ART. 11**

Nel caso in cui la convenzione non venga rinnovata, le ritenute di cui all'art. 1 relative alle deleghe accettate dall'Azienda fino alla data di validità della convenzione, continueranno ad essere operate a condizione che l'Istituto provveda al pagamento degli oneri di cui agli artt. 5 e 6 e continuino a sussistere, per la stessa, i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La mancanza delle condizioni di cui al precedente capoverso comporterà la sospensione delle ritenute di cui all'art. 1.

#### **ART. 12**

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria abilitati con regolare mandato (vincolati da contratto monomandatario) con il quale potranno essere accreditati presso l'ASL di Rieti. Le condizioni economiche della delegazione convenzionale dovranno prevedere un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) inferiore ai tassi medi così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 7 marzo 1996 n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "**Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese**".

#### **ART. 13**

Nel periodo di vigenza della convenzione indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Azienda entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso - quali, ad esempio, il cambiamento della sede e il mutamento della denominazione sociale - o la perdita dei

requisiti necessari per lo svolgimento delle attività secondo quanto stabilito dal D. L.vo 141 del 13.8.2010.

La violazione di tale impegno costituisce motivo di immediata risoluzione della convenzione.

**ART. 14**

La presente convenzione é esente dall'imposta di bollo ai sensi della normativa vigente.

**ART. 15**

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente convenzione e nel regolamento aziendale, si fa riferimento alla normativa vigente in materia e alle circolari ministeriali emesse nel corso del tempo dallo Stato.

Letto, confermato e sottoscritto

Rieti \_\_\_\_\_

Per l'Istituto

Per la ASL di Rieti  
Il Direttore Amministrativo  
(Dott.ssa Anna Petti)